

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Finanziamento dei partiti da parte dei terzi: quale trasparenza?

Da alcuni anni la Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) obbliga i partiti e i movimenti politici a rendere pubblici tutti i finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10'000.- nonché l'identità dei donatori (art. 114 LEDP). Nel caso contrario la legge prevede un'apposita sanzione: il partito o il movimento politico che contravviene a tale obbligo "viene privato in tutto o in parte del contributo previsto dal decreto legislativo concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari con decisione del Consiglio di Stato" (art. 114 cpv. 3).

Fatta la premessa, chiediamo al Consiglio di Stato:

di fornire al Gran Consiglio la lista di tutti i finanziamenti dichiarati finora dai partiti o i movimenti politici, con le relative somme e i donatori.

Inoltre poniamo al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Se una persona giuridica contribuisce al finanziamento dell'organo di stampa di un partito o movimento politico, con somme al di sopra del tetto massimo previsto dalla LEDP, e in cambio ottiene degli spazi pubblicitari sul medesimo organo di stampa, ciò è disciplinato dall'art. 114 LEDP?
2. Se la risposta alla domanda (1) è negativa, essa cambia qualora l'ammontare del finanziamento è indubbiamente ben al di sopra del valore di mercato del relativo spazio pubblicitario? In tal caso non si tratta di un modo per aggirare l'art. 114 LEDP?
3. Se la risposta anche alla domanda (2) è negativa, cosa fare qualora una persona giuridica funziona non nel contesto del libero mercato bensì in una situazione di monopolio *de jure* o *de facto*, dove la "pubblicità" è di solito conosciuta sotto il termine "sponsoring"?
4. Il Mattino della Domenica, il giornale del movimento politico "Lega dei Ticinesi", ha ricevuto e continua a ricevere somme importanti dalle Aziende Industriali di Lugano (AIL), una società anonima (SA) che appartiene al 100% a un ente pubblico (Comune di Lugano) e che opera in un contesto di monopolio (*de jure* o per lo meno *de facto*). Solo nel 2006 si è trattato di fr. 116'000. Nello stesso anno il medesimo giornale ha ricevuto fr. 100'000 da CasinoLugano, un'SA presso la quale il Comune di Lugano detiene la maggioranza delle azioni (cfr. Interrogazione 184.07). La Lega dei Ticinesi ha mai dichiarato alla Cancelleria dello Stato il sostegno finanziario ricevuto da AIL SA e da CasinoLugano SA in forma di pubblicità e/o sponsoring? Era tenuta a farlo in virtù dell'art. 114?
5. Se la risposta alla domanda (4) è positiva, come intende il Consiglio di Stato applicare l'art. 114, cpv. 3, LEDP?
6. È intenzione del Consiglio di Stato procedere a verifiche relative al finanziamento di tutti gli altri organi partitici, ufficiali o ufficiosi essi siano?

NENAD STOJANOVIC
JACQUES DUCRY